

AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LOANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Loano intende procedere all'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni, approvato nell'ultima versione con determinazione dirigenziale n. 1071 del 24/12/2020 e successivi aggiornamenti trimestrali, cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune di Loano è parte, nonché di difesa dei dipendenti dell'Ente, ivi compresi i dirigenti, e il Segretario Generale, nei casi previsti dal CCNL, nonché per incarichi di consulenza in materia legale;

che l'aggiornamento si rivolge esclusivamente a professionisti non iscritti all'Albo. I professionisti iscritti in virtù di precedenti avvisi e/o aggiornamenti dell'Albo non dovranno ripresentare domanda di iscrizione, salvo ritengano dover aggiornare le informazioni precedentemente comunicate all'Ente (ad es.: abilitazione presso le giurisdizioni superiori, sezioni di competenza, ecc.);

Art. 1 – Oggetto

L'Albo è aperto, soggetto ad aggiornamento triennale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A. contenzioso amministrativo;
- B. contenzioso civile;
- C. contenzioso del lavoro;
- D. contenzioso tributario.

L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e la pubblicazione avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi.

L'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 50/2016. Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento.

I Professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Albo in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

I Professionisti potranno, altresì, dichiarare la propria iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
- in alternativa al requisito dei tre anni di iscrizione all'Ordine, aver ricevuto almeno n. 3 incarichi, ancorché pendenti, da Enti Locali e/o da altre pubbliche amministrazioni successivamente all'iscrizione all'Ordine forense;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro e diritto tributario, da dimostrarsi tramite curriculum vitae e professionale;
- **non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro il Comune di Loano;**
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di moralità);
- essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, sia con il Comune di Loano che con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione o Azienda privata che intrattenga rapporti di collaborazione o di servizio con il Comune;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

Art. 3 – Modalità e Termini di partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità inviando la domanda di iscrizione all'Albo aperto di avvocati esterni del Comune di Loano da redigersi in carta libera esclusivamente sul fac-simile allegato (All. 1), scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, indicando il/i settore/i giuridico-legale/i (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario) per il/i quale richiede l'iscrizione (massimo due settori).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- a) idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- b) codice fiscale;
- c) copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza assicurativa per rischi professionali in corso di validità;
- d) curriculum vitae datato e sottoscritto, in formato europeo utilizzando il modello scaricabile al seguente indirizzo <https://europa.eu/europass/it> ;

Per l'iscrizione di società o di associazione professionale la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante con indicazione dei singoli avvocati che saranno disponibili ad assistere il Comune; i professionisti così individuati dovranno fornire tutti i documenti sopra richiamati, in particolare le dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Si specifica altresì che il Professionista che chiedi l'iscrizione come singolo non potrà successivamente richiedere – in caso di affidamento di incarico – che il pagamento dei propri compensi venga effettuato a favore di una società o associazione professionale delle quali faccia parte;

La domanda, redatta sul modello allegato al presente avviso, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Loano” ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire **esclusivamente** tramite PEC al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it .

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell'Avviso. L'esclusione non impedisce di riproporre la domanda successivamente all'approvazione dell'Albo, in occasione degli aggiornamenti trimestrali di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Art. 4 – Aggiornamento dell'Albo Avvocati

Le domande di nuova iscrizione saranno esaminate dal Dirigente del Servizio Affari Legali con l'ausilio del Referente del Servizio.

I professionisti già iscritti all'Albo Avvocati non sono tenuti a ripresentare la domanda di partecipazione, salvo comunicare l'aggiornamento del curriculum vitae, le abilitazioni conseguite nel frattempo o il cambiamento delle materie di competenza per le quali fu chiesta l'iscrizione.

Il Comune procederà, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

L'Albo aggiornato avrà valore triennale a partire dall'01/01/2023.

È fatta salva la possibilità di integrazione dell'Albo con eventuali domande pervenute nell'arco temporale di vigenza del medesimo.

In tal caso le domande d'iscrizione pervenute saranno valutate di volta in volta secondo i requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso; l'inserimento dei nuovi professionisti avverrà con

provvedimento dirigenziale assunto con cadenza semestrale e con la pubblicazione dell'elenco aggiornato nelle specifiche sezioni del sito istituzionale.

Entro il 31 dicembre del terzo anno il Servizio competente curerà l'aggiornamento integrale dell'Albo, previa pubblicazione dell'apposito Avviso.

È obbligo dei professionisti comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di ammissione all'Albo, in particolare se ciò comporta la perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione allo stesso.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza, gli incarichi saranno conferiti con atto dirigenziale ai professionisti iscritti all'Albo, come sopra aggiornato, ferma restando la necessaria sottoscrizione della relativa procura da parte del Sindaco o suo Vice.

Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, si attingerà dall'elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno due avvocati e non oltre tre, tenendo conto di:

- a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto e dichiarate/a nei *curricula*;
- b) minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, c.3, della L. 247/2012, tenendo comunque in adeguato conto dei parametri forensi da ultimo modificati con DM n. 147 del 13 agosto 2022;
- c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione;
- e) foro di competenza;
- f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Al momento dell'invio della proposta di incarico da parte del Comune di Loano, il professionista dovrà far pervenire all'Ente formale dichiarazione di disponibilità insieme ad un preventivo analitico articolato per fasi di giudizio, se previste, precisando altresì l'eventuale richiesta di spese generali oltre agli accessori di legge, se dovuti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Legali.

Il Professionista dovrà inoltre fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Il Professionista si impegna altresì a presentare, unitamente al preventivo, copia della polizza contro i rischi professionali ovvero confermare la validità di quella presentata in copia all'atto di iscrizione al presente Albo.

Il Comune di Loano si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi, per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente, al medesimo professionista potrà essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;

2. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente
3. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion per cui si renda opportuno il ricorso all'apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza, eventualmente anche al di fuori del presente Albo.

Art. 6 – Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Albo Avvocati

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Albo potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Loano;
- abbiano patrocinato, successivamente all'iscrizione all'Albo, giudizi contro il Comune di Loano;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

Al fine della quantificazione dei compensi, dovrà essere tenuto in debito conto quanto previsto dal Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al DM n. 147 del 13 agosto 2022 e ss. mm. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio, in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per il Comune di Loano in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della L. 247/2012 che sancisce il principio di autonomia privata nella definizione del compenso professionale.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

La liquidazione del compenso avverrà di norma al deposito della sentenza ovvero al completamento dell'attività stragiudiziale (es.: stipulazione del contratto di transazione), salva la corresponsione di un eventuale anticipazione non superiore al 20% del corrispettivo pattuito oppure la corresponsione del compenso per le fasi giudiziali svolte, previa emissione di apposita fattura elettronica.

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

1. a comunicare prontamente al Servizio Affari Legali del Comune di Loano l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
2. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, ed il Codice integrativo del Comune di Loano, nonché a farli osservare dai propri collaboratori;
3. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
4. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per il Comune di Loano, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
5. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quanto convenuto in sede di preventivo, la maggior somma verrà corrisposta al legale incaricato a condizione che il ricorrente adempia spontaneamente al pagamento di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria;
6. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
7. alla stipula del disciplinare d'incarico, nel quale verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché al pagamento di tutte le spese inerenti alla stipula di tale atto, bolli compresi, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Loano nonché sul sito istituzionale dell'Ente: www.comuneloano.it.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Loano.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 101/2018 e ss. mm., le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati è il Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV); Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Legali dott.ssa Rosetta Barbuscia, alla quale rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso espresso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Funzionario Responsabile del Servizio Affari Legali, dottoressa Marisa Pastorino, al piano 2° del palazzo comunale in Piazza Italia n. 2 – 17025 Loano (SV), dove nel caso accedere ai documenti amministrativi, previo appuntamento telefonico (tel.: 019/675694 int. 268/236) oppure via posta elettronica all'indirizzo affarilegali@comuneloano.it

Il Dirigente

dott.ssa Rosetta Barbuscia